



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la mail in data 11.10.24 con la quale l'Uff. Manutenzione dell'AdSP ha comunicato che "...da una ispezione visiva della struttura del ponte di accesso ai pontili 68,69 e 70 della darsena petroli, la stessa struttura presenta i due appoggi delle travi contigue all'impalcato del viadotto significativamente degradati ed usurati, inoltre i pilasti su cui poggiano le travi ubicate proprio in prossimità del fascio tubiero dei concessionari operanti in darsena petroli si presentano altresì fortemente lesionati...";

VISTA la successiva mail in data 11.10.24 con la quale l'Uff. Tecnico della AdSP, nel rappresentare che tutti i mezzi diretti alle aree di cantiere della darsena entreranno dallo stradone Vigliena in via cautelativa è comunque necessario valutare l'interdizione del transito dei mezzi in attesa di più approfondite indagini;

RITENUTO pertanto provvedere ad interdire temporaneamente l'area d.m. di che trattasi nelle more dell'effettuazione delle dovute verifiche e dei consequenziali successivi interventi urgenti di messa in sicurezza;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima della struttura del ponte di accesso ai pontili 68,69 e 70 della darsena petroli, come meglio individuata nella planimetria allegata, è interdetta all'accesso, sosta, transito nonché a qualsiasi altro utilizzo.

Art. 2

L'Ufficio Manutenzione dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino dell'area di che trattasi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità ed al ripristino della sua funzionalità.



Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta conclusione degli interventi sopra menzionati, come da comunicazione della D.L. e/o dell'ufficio Manutenzione AdSP.

Napoli, li 11.10.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

STRADONE VIGLIENA

recinto dog

